

Sicurezza delle costruzioni

AUDIZIONE DELL'ANCE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SULLA SICUREZZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ROMA, 18 MARZO 2008

COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 6 marzo u.s., lo schema di Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n.123.

Il provvedimento, approvato con alcune proposte di emendamenti dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella seduta del 12 marzo u.s., dovrà ora essere approvato dalle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato per poi tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. E' intenzione del Governo di approvarlo entro la fine di marzo.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 13 Titoli (per complessivi 305 articoli) e 51 allegati. Il Titolo I fissa i principi generali che si applicano a tutti i settori industriali i restanti 12 titoli sono titoli tecnici. Il titolo IV, che riguarda i cantieri temporanei o mobili, si compone di 72 articoli e di 14 allegati tecnici.

Il giudizio che si dà sul provvedimento non è del tutto positivo; vi sono aspetti condivisibili e altri meno condivisibili. Inoltre la tecnica legislativa adottata è ampiamente criticabile se si considera che le parti direttamente interessate non hanno potuto esprimere alcun parere in merito al provvedimento portato al Consiglio dei Ministri.

In merito al **Titolo I** tra gli aspetti condivisibili si segnalano:

- *il tentativo di riordino della normativa vigente*; oggettivamente disorganica e in alcuni casi ampiamente obsoleta;
- *l'introduzione della delega di funzioni (art. 16)*, principio ormai accettato dalla giurisprudenza corrente, ma mai normato;
- *l'introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 27)*;
- *il riferimento a modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 30)*; a tal fine l'Ance ha aggiornato il proprio Codice di comportamento ed ha predisposto le istruzioni operative per l'adozione, da parte delle imprese, del Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL);

- *la riaffermazione del principio della bilateralità (art. 51)*, del quale il settore delle costruzioni è un antesignano;
- *l'ipotesi di finanziamenti alle imprese e agli Enti bilaterali (art. 52)* che, ci auguriamo, non resti una sola enunciazione di principio;
- *la diffusione della cultura della sicurezza*, per la quale l'ANCE è già fortemente impegnata;
- *il coordinamento delle attività in materia di sicurezza finalizzato all'emanazione di indirizzi uniformi su tutto il territorio nazionale*;

Sempre con riferimento al **Titolo I**, non appare condivisibile quanto riportato all'**art. 14** in merito alle *"Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"*. Il comma 1 dell'**art. 14** stabilisce che il potere di sospensione di un'attività imprenditoriale può essere esercitato, tra l'altro, in caso di grave e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con apposito decreto. In attesa dell'emanazione dello stesso decreto si considerano gravi violazioni quelle riportate nell'allegato I che comprende, tra le altre:

1. *Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;*
2. *Mancata formazione ed addestramento;*
3. *Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;*
4. *Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);*
5. *Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);*
6. *Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;*
7. *Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.*
8. *Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;*
9. *Lavori in prossimità di linee elettriche;*
10. *Lavori in presenza di conduttori nudi in tensione;*
11. *"Violazioni che espongono al rischio di incendio".*

Appare ingiustificata la sospensione dell'attività per violazioni di adempimenti (quelli **da 1 a 7**), per quanto importantissimi, di natura formale e altrettanto ingiustificata appare la sospensione dell'attività per mancato utilizzo della cintura di sicurezza (punto **8**) poiché si tratta di un comportamento errato da parte del lavoratore e non di una violazione commessa dal datore di lavoro. E' corretto, invece, pensare che la mancata fornitura dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto possa costituire una violazione commessa dal datore di lavoro.

Inoltre, non si può escludere la possibilità che vengano eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche ed in presenza di conduttori nudi in tensione (punti **9 e 10**). Infatti, l'articolo 83 dello schema di decreto legislativo (Lavori in prossimità di parti attive) non esclude la possibilità che si possano effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette specificando che, in tali casi, devono adottarsi disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Infine, per quanto concerne il punto **11**, si fa presente che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco esercita già i poteri di sospensione con riferimento alle attività soggette a controllo ai sensi del D.M. 16.2.1982 e non può, pertanto, estenderli all'attività imprenditoriale nel suo complesso.

Altrettanto non condivisibile appare il sistema sanzionatorio previsto dallo schema di decreto legislativo.

Infatti, per le attività edili caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni (tecnicamente sarebbe più corretto parlare di compresenza di più imprese) e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (e cioè quasi sempre) si prevede, per il datore di lavoro e il dirigente, la pena

esclusiva dell'arresto da 6 mesi a 18 mesi per la omessa valutazione dei rischi, e per la mancata adozione del relativo documento ovvero per la adozione dello stesso documento privo di alcuni elementi (art. 55). Il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena dell'arresto con il pagamento di una somma compresa tra 8.000 e 24.000 euro, previa verifica dell'eliminazione di tutte le irregolarità. La sostituzione non è consentita quando, a causa della violazione, si è verificato un infortunio sul lavoro oppure quando il soggetto abbia già riportato una condanna definitiva per la violazione di norme sulla sicurezza ovvero per reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme sulla sicurezza.

Laddove non vi sia la esclusività della pena dell'arresto le sanzioni sono, comunque, aumentate considerevolmente.

Il Titolo IV tratta specificamente i "Cantieri temporanei o mobili"

Ad eccezione delle novità relative al DURC (documento unico di regolarità contributiva) introdotte dal nuovo schema di decreto legislativo, di cui alla specifica nota ANCE e al relativo emendamento allegato, il giudizio complessivo su questa specifica parte è positivo; l'estensore del Titolo IV ha cercato di armonizzare la normativa speciale riguardante i lavoro edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa "ripulitura" di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico.

E' stato inserito il principio secondo il quale l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (POS) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26 dello schema di decreto. Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento.

Tuttavia, vanno segnalate alcune criticità anche all'interno del Titolo IV.

Al di là di alcuni refusi e ripetizioni, l'art. 90, comma 9, lettera a) prevede che il committente verifichi, giustamente, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici attraverso l'esibizione di una serie di documenti il cui elenco è contenuto nell'allegato XVII. Molti di questi documenti sono, tuttavia, già contenuti nel piano operativo di sicurezza che tutte le imprese sono tenute a redigere e trasmettere al CSE. Appare evidente pertanto, che se non viene modificato l'allegato vi sarà una duplicazione di documenti e ciò in palese contrasto con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 123/2007 che prevede la semplificazione degli adempimenti meramente formali.

Viene introdotto un nuovo articolo (art. 97 – obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria) con il quale si obbliga il datore di lavoro dell'impresa affidataria a svolgere compiti di coordinamento e di vigilanza sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento propri del coordinatore per l'esecuzione. La mancata vigilanza, da parte del datore di lavoro, può comportare l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3000 a 12.000 euro.

Per quanto concerne l'apparato sanzionatorio si segnala un modesto inasprimento delle ammende per tutti i soggetti coinvolti (committenti, coordinatori, datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori).

18.03.2008

**Legge 123/2007 – ATTUAZIONE DELLA DELEGA PER IL TESTO UNICO
DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008

Proposte di emendamenti al Titolo IV

ANCE

17 marzo 2008

TITOLO IV-CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Emendamento

Articolo 89, comma 1, lettera c)

Sostituire con la seguente definizione:

"responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento".

Motivazione

L'emendamento proposto è in linea con le indicazioni della direttiva 92/57 che non individua specificamente quali debbano essere i soggetti incaricati.

Emendamento

Articolo 89, comma 1, lettera h)

Sostituire con le seguenti definizioni:

"piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV al punto 3.2".

Motivazione

Il riferimento al solo allegato XV e non anche al punto 3.2 può rendere più difficoltosa l'individuazione dei contenuti del piano operativo di sicurezza.

Emendamento

Articolo 96, comma 1

Dopo le parole "i datori di lavoro", eliminare le parole **"delle imprese aggiudicatarie"**.

Motivazione

La distinzione tra impresa aggiudicataria e impresa esecutrice è solo formale poiché l'impresa aggiudicataria è, a tutti gli effetti, una impresa esecutrice.

Emendamento

Articolo 97

Eliminare il comma 1.

Motivazione

L'eliminazione si rende necessaria poiché i compiti di verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e delle procedure di lavoro è in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come specificato all'art. 92 comma 1 lettera a).

Emendamento

Articolo 100, comma 1

Si propone di sostituire il primo periodo con il seguente:

"Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi, di cui al punto 4 dell'Allegato XV, **che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici**".

Motivazione

L'inserimento proposto è mirato ad esplicitare un obbligo che, per quanto richiamato al punto 4.1.4. dell'allegato XV del Titolo IV del presente decreto legislativo, è opportuno che sia contenuto anche nell'articolo in relazione all'importanza che il legislatore ha voluto riservare, nelle precedenti disposizioni normative, a tale concetto.

Emendamento

Articolo 105

Eliminare il comma 2.

Motivazione

Trattasi di modifica redazionale. La frase è già contenuta nell'ultimo periodo del comma 1.

Emendamento

Articolo 126, comma 1

Aggiungere dopo la parola "parapetto" la seguente frase:

", di cui al punto 2.1.5. dell'allegato XVIII del Titolo IV del presente decreto legislativo,".

Motivazione

L'integrazione si rende necessaria al fine di individuare specificamente le caratteristiche del parapetto.

Emendamento

Articolo 127, comma 1

Aggiungere dopo la parola "sbalzo" la seguente frase:

", di cui al punto 2.1.6. dell'allegato XVIII del Titolo IV del presente decreto legislativo,".

Motivazione

L'integrazione si rende necessaria al fine di individuare specificamente le caratteristiche dei ponti a sbalzo.

Emendamento

Articolo 139 comma 1

Aggiungere dopo la parola "ponti su cavalletti" la seguente frase:

", di cui al punto 2.2.2. dell'allegato XVIII del Titolo IV del presente decreto legislativo,".

Motivazione

L'integrazione si rende necessaria al fine di individuare specificamente le caratteristiche dei ponti su cavalletti.

Emendamento

Dopo la sezione VI del presente decreto legislativo inserire il contenuto del punto 3 dell'allegato XVIII del Titolo IV, rubricandola come:

Sezione VI-bis TRASPORTO DEI MATERIALI

Articolo 140 bis Castelli per elevatori

"1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.

2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.

3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell'articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

Articolo 140 ter Impalcati e parapetti dei castelli

1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.

2. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiède alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.

3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

Articolo 140 quater

Montaggio degli elevatori

1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

Articolo 140 quinquies

Sollevamento di materiali dagli scavi

1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiède sui lati prospicienti il vuoto.

2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base

un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.

3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

Motivazione

L'attuale formulazione dell'articolo non prevede uno specifico riferimento al punto 3 dell'allegato XVIII del Titolo IV, così come invece avviene per gli altri punti dell'allegato stesso. Si propone, pertanto, di trasferire il punto 3 del suddetto allegato all'interno del Titolo IV rubricandolo come Sezione VI – bis (Trasporto dei materiali).

Emendamento

Allegato XI

Sostituire il titolo con la seguente frase:

" Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui agli articoli 90, comma 3 e 100, comma 1"

Motivazione

La modifica è necessaria poiché l'Allegato XI è richiamato anche all'art. 90, comma 3).

Emendamento

Allegato XV punto 3.2.1.

Sostituire la parola "art. 16" con la parola "**art. 17**".

Motivazione

Trattasi di modifica redazionale. Il riferimento corretto è infatti all'art. 17 del presente decreto legislativo.

Emendamenti all' Allegato XVII

Si propone di eliminare il comma 1, lettera b).

Motivazione

Il Documento di valutazione dei rischi delle imprese esecutrici è, con riferimento al singolo cantiere interessato, il POS, come riportato all'art. 89, comma 1, lettera h) del presente decreto legislativo. Non ha senso pertanto richiedere un documento che l'impresa è già tenuta a trasmettere al CSE. Sarebbe auspicabile che fosse il CSE a metterlo a disposizione del committente, ciò anche al fine di evitare una duplice trasmissione dello stesso documento.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole "all'art. 16" con le parole "**all'art. 17**".

Motivazione

Trattasi di modifica redazionale. Il riferimento corretto è infatti all'art. 17 del presente decreto legislativo.

Si propone di eliminare il comma 1 lettera d).

Motivazione

L'elenco dei DPI è contenuto all'interno del POS come riportato all'allegato XV punto 3.2.1. lettera i) per cui attraverso la trasmissione del POS l'impresa esecutrice adempie a tale obbligo.

Si propone di eliminare il comma 1 lettera e).

Motivazione

I nominativi dei soggetti elencati al comma 1 lettere e) sono contenuti all'interno del POS come riportato all'allegato XV punto 3.2.1. lettera a) punto 3. L'esibizione delle lettere di nomina costituisce un inutile adempimento meramente formale in palese contrasto con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 123/2007.

Si propone di eliminare il comma 1 lettera f).

Motivazione

Il nominativo del RLS è contenuto all'interno del POS come riportato all'allegato XV punto 3.2.1. lettera a) punto 3 del Titolo IV del decreto legislativo in oggetto.

Si propone di eliminare il comma 1 lettera g).

Motivazione

L'esibizione degli attestati inerenti la formazione dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza e dei lavoratori costituisce un inutile adempimento meramente formale in palese contrasto con il principio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 123/2007.

Al comma 1 lettera h) sostituire la parola "sanitaria" con le parole "**alla mansione specifica**".

Motivazione

La formulazione proposta collima con quanto riportato all'art. 41, comma 2) del presente decreto legislativo.

Si propone di eliminare il comma 3.

Motivazione

La responsabilità di verificare l'idoneità tecnico-professionale di tutte le imprese esecutrici, ivi compresi i subappaltatori compete esclusivamente al committente o al responsabile dei lavori.

Emendamento all'allegato XVIII

Al punto 2.1.5. sostituire la parola "articolo 116" con la parola "**articolo 126**".

Motivazione

Trattasi di modifica redazionale. Il riferimento corretto è infatti all'art. 126 del presente decreto legislativo.

Al punto 2.1.6. sostituire la parola "articolo 117" con la parola "**articolo 127**".

Motivazione

Trattasi di modifica redazionale. Il riferimento corretto è infatti all'art. 126 del presente decreto legislativo.

**Legge 123/2007 – ATTUAZIONE DELLA DELEGA PER IL TESTO UNICO
DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008

Proposte di emendamenti al Titolo I

ANCE

17 marzo 2008

TITOLO I

Emendamento

Art. 14 comma 2

Dopo le parole "sanitarie locali" eliminare le parole "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Motivazione

Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati ai sensi del D. Lgs. 139/2006. Pertanto esso può esercitare i poteri di sospensione con riferimento alle attività soggette a controllo ai sensi del D.M. 16.2.1982 e non all'attività imprenditoriale nel suo complesso.

Emendamento

Art. 55, comma 2, lettera c)

Sostituire le parole "di lavorazioni" con le parole "di più imprese"

Motivazione

La sostituzione si rende necessaria per coerenza con quanto riportato all'art. 90, comma 3 dello schema di decreto legislativo.

Emendamento

Allegato I

Eliminare tutta la rubrica "Violazioni che espongono a rischi di carattere generale"

Motivazione

Appare ingiustificata la sospensione dell'attività per violazioni di adempimenti di natura documentale. Inoltre, la mancata elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), la mancata nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, sono violazioni commesse dal committente o dal responsabile dei lavori, per le quali non può rispondere il datore di lavoro, attraverso la sospensione dell'attività.

Emendamento

Allegato I

Sostituire, dalla rubrica "Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto" il primo pallino "Mancato utilizzo della cintura di sicurezza" con "Mancata messa a disposizione dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto"

Motivazione

Appare ingiustificata la sospensione dell'attività per mancato utilizzo della cintura di sicurezza poiché si tratta di un comportamento errato da parte del lavoratore e non di una violazione commessa dal datore di lavoro. E' corretto, invece, pensare che la mancata fornitura dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto costituisca una violazione commessa dal datore di lavoro.

Emendamento

Allegato I

Con riferimento alla rubrica "Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione", sostituire i primi due punti con i seguenti:

- Lavori in prossimità di linee elettriche, in assenza di idonee misure di prevenzione e protezione;
- Lavori in presenza di conduttori nudi in tensione, in assenza di idonee misure di prevenzione e protezione;

Motivazione

Non si può escludere la possibilità che vengano eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche. Infatti l'articolo 83 dello schema di decreto legislativo (Lavori in prossimità di parti attive) non esclude la possibilità che si possano effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette specificando che, in tali casi, devono adottarsi disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Emendamento

Allegato I

Eliminare tutta la rubrica "Violazioni che espongono al rischio di incendio"

Motivazione

Per coerenza con l'emendamento proposto per l'articolo 14, comma 2.



Direzione Relazioni Industriali

**AUDIZIONE DELL'ANCE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
SULLA SICUREZZA IN MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Roma, 18 marzo 2008
Commissione Lavoro del Senato**

Nota in materia di DURC

Si segnala che il titolo IV del decreto sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, all'art. 90, contiene una normativa sul DURC non condivisibile e particolarmente grave.

Infatti, difformemente dalla disciplina contenuta nel d. lgs. n. 494/96, che conteneva le modifiche apportate dal d. lgs. n. 276/03 e s.m. l'istituzione del DURC nei lavori privati, l'attuale articolato annulla di fatto un sistema di verifica della regolarità delle imprese edili nei lavori privati che, con rilevante impegno delle parti sociali e degli istituti previdenziali, è oramai a regime da circa quattro anni.

Occorre preliminarmente evidenziare che i lavori privati edili rappresentano circa l'80% del mercato di settore e che, solo grazie alla suddetta modifica introdotta dal d. lgs. n. 276, è stato possibile predisporre un sistema di contrasto al lavoro sommerso in tale comparto.

Le modifiche apportate nell'ambito del Consiglio dei Ministri comportano invece che il DURC per i lavori privati sia nominato solo nell'allegato che contiene la documentazione che l'impresa deve produrre al committente o responsabile dei lavori circa la propria idoneità tecnico professionale, riducendone sostanzialmente la rilevanza nella procedura di verifica della regolarità.

Con riguardo invece alla documentazione che il committente o responsabile dei lavori deve inviare all'amministrazione concedente, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo, il nuovo testo non annovera più il DURC ma semplicemente l'indicazione degli estremi di denuncia dei lavoratori agli istituti previdenziali e alla Cassa Edile.

In tal modo, viene decisamente superata l'obbligatorietà del DURC nei lavori privati, il controllo della regolarità contributiva negli stessi, con tutte le conseguenze relative anche al sistema del DURC attivato da INPS, INAIL e Casse Edili.

La nuova formulazione, tra l'altro, appare poco coerente laddove la certificazione di regolarità contributiva - che per l'appunto in tale stesura riguarderebbe gli estremi delle denunce agli istituti previdenziali e alle Casse Edili - la dichiarazione sull'organico medio annuo distinto per qualifica e la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato vengono richieste, pena la sospensione del titolo abilitativo, anche ai lavoratori autonomi che, per definizione, non hanno personale.

E' necessario poi sottolineare che pure il testo portato in Consiglio dei Ministri per l'approvazione risultava improprio, in quanto contenente un riferimento legislativo all'art. 1, comma 1176 della legge n. 296/06 che, come anche esplicitato dal Ministero del lavoro con propria circolare, riguarda esclusivamente il DURC per i benefici economici e normativi.

Occorre pertanto ripristinare la formulazione oggi vigente, aggiungendo semplicemente l'obbligo di presentare il DURC anche per i lavoratori autonomi e per i lavori svolti in economia e cioè con personale proprio senza ricorso all'appalto (allegato testo emendativo).

All.: c.s.

17 marzo 2008

Direzione Relazioni Industriali

Legge 123/2007
Attuazione della delega per il Testo Unico delle
Norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
Approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo 2008

Proposta di emendamento

Articolo 90, comma 9

Sostituire le lettere b) e c)" con le seguenti lettere b), c), d), e)

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

d) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e c).

In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

e) trasmette il documento unico di regolarità contributiva anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.